



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

CIRCOLARE n° 40

Alle famiglie
All'Ufficio alunni
Ai docenti
Ai referenti di plesso

OGGETTO: certificati medici alunni

Secondo la Legge Regionale n°233 del 25/10/2023, non vi è più l'obbligo di certificazione medica per il rientro degli alunni, dopo assenze per malattia superiori a 5 giorni.

“Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi”.

Nel caso di malattia infettiva contagiosa, è cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare ed educare i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali, qualora la malattia stessa lo richieda; è altresì cura e responsabilità delle famiglie assicurare la piena guarigione degli alunni, prima di rinviarli a scuola, nel rispetto della tutela della salute collettiva.

Rimane la necessità di presentazione del certificato medico qualora lo richiedano misure di profilassi a livello nazionale ed internazionale per esigenze di sanità pubblica.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo di certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, non essendo possibile sostituire il certificato con l'autocertificazione.

Ciò si evince dalla Sentenza del Consiglio di stato (sez. Terza) N. 01276/2014REG.PROV.COLL., che, statuisce: “devono ritenersi inclusi tra i Lea (livelli essenziali di assistenza) e, pertanto, a carico del SSN, tutte le altre certificazioni che risultino preordinate ai fini di tutela della salute collettiva, tra le



quali certamente deve includersi il certificato di vaccinazione, per l'ammissione alle scuole pubbliche".

Per quanto riguarda, infine, le assenze per malattia degli alunni frequentanti la scuola secondaria, si fa presente che resta, comunque, necessario il certificato medico ai fini dello scorporo di tali giorni dal totale delle assenze, ai fini della validità dell'anno scolastico. Le assenze per malattia non coperte da certificazione medica (entro le tempistiche previste dal Regolamento di Istituto), confluiranno nel computo totale delle assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93